

**FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI
S NICOLÒ"**

*Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167
I.P.A.B. riconosciuta con D.A. n.673 del 12/11/1987*

MILAZZO

Oggetto: Statuto Fondazione Lucifero.

Via Mail: francesco.riela@regione.sicilia.it

All'Ispettore Regionale e
Commissario Provveditore
Dr.Francesco Riela

e, p. c.

Via pec: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia
e delle Politiche Sociali
Servizio 9 II.PP.A.B.
Via Trinacria n.34/36
90144 PALERMO

c.a.

Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

Con D.A. n.25 dell'8/3/2024, qui notificato in pari data con nota prot.n.1744/GAB, segnata col n.312 del protocollo informatico dell'Ente, la S.S. è stata incaricata di effettuare un'ispezione presso quest'IPAB al fine di accertare i fatti denunciati dagli attuali consiglieri, e, nel contempo, è stata, altresì, nominata commissario provveditore ai sensi dell'art.27 della L.R. n.44/1991, con attribuzione delle funzioni ivi elencate.

A fini di massima trasparenza ed a migliore intelligenza, si ritiene di dover rassegnare la seguente relazione di cui all'oggetto, descrittiva delle varie fasi che hanno portato all'approvazione dello statuto attualmente vigente, a far data dalla morte della fondatrice, e ciò avuto riguardo alle disposizioni operative del Servizio 9/II.PP.A.B., prot.n.12106 del 27/3/2023, diramate a seguito Direttiva assessoriale prot.n.803/Gab del 22/2/2023, riscontrate dallo scrivente mediante l'invio della documentazione richiesta con pec prot.n.440 del 12/4/2023, indi integrate, con pec prot.n.85 del 17/1/2024 a fronte della comunicazione dello stesso Serv.9 "II.PP.A.B.", prot.n.1739 del 17/1/2024 (in atti col prot.n.82), che, ad ogni buon fine alla presente si allega **(All.A)**.

Sul piano della ricostruzione storica, risulta, **per tabulas**, che:

1) la Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S.Nicolò", con sede ed uffici amministrativi in Milazzo, C.da Baronia n.338, oggi Via Sant'Antonio n.4, è stata istituita per volontà della Baronessa Maria Lucifero, deceduta in Bari il 19/12/1956, in forza di testamento olografo del

L

30/6/1956, depositato dall'esecutore testamentario, Avv. Italo Fico, e pubblicato a Bari con **atto in Notar Michele Labriola del 21/12/1956, ivi registrato il 27/12/1956 al n.3840 (All.B).**

Nel citato testamento (con relativo codicillo) la defunta Baronessa disponeva un legato a favore del Sovrano Militare Ordine di Malta con ad oggetto gli immobili ivi elencati e con l'onere, tra l'altro, di istituire una Fondazione intitolata "Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S.Nicolò", con sede nel fondo denominato "Baronia", posto a Capo Milazzo (compreso tra i beni legati) all'uopo impiegando il ricavato delle rendite dei beni medesimi, come anche altri eventuali apporti e contributi, con il fine di istituire una "colonia permanente" per bambini bisognosi e gracili, con particolare preferenza per quelli nati in Milazzo e a Capo Milazzo secondo lo statuto che il Sovrano Ordine di Malta avrebbe dovuto preparare.

Nell'ipotesi in cui il legatario avesse rinunciato al legato o per qualsiasi altro motivo non venisse adempiuta la volontà testamentaria, i beni oggetto di legato avrebbero dovuto essere destinati all'istituzione di una fondazione, avente gli stessi scopi, finalità ed oneri, e ciò a cura dell'esecutore testamentario.

A seguito di rinuncia al legato da parte del Sovrano Militare Ordine di Malta, anticipata con nota del 2/9/1957 al Sindaco del Comune di Milazzo e formalmente espressa con atto in Notar Serafino Gloriani da Roma del 27/4/1957 (trascritto in data 14/5/1957), l'esecutore testamentario, Avv.Fico, al fine di adempiere la volontà della defunta nipote, depositava agli atti del Notaio Oscar De Magistris **in data 3/4/1958 (rep.n.2123) lo statuto della Fondazione dallo stesso predisposto (All.C)**, a tenore del quale:

- scopo dell'istituzione era quello di provvedere gratuitamente con i propri mezzi alla creazione di una colonia permanente e cioè aperta possibilmente tutto l'anno, per l'assistenza ricreativa ed il mantenimento dei bambini bisognosi e gracili, preferibilmente nati a Milazzo ed a Capo Milazzo, attendendo alla loro educazione ed istruzione;
- la durata era indeterminata, prevedendosi l'estinzione unicamente per mancanza assoluta di mezzi finanziari;
- l'amministrazione e direzione era affidata ad un Consiglio formato da **cinque membri**, di cui componente di diritto, per tutta la durata della sua vita, era l'esecutore testamentario, mentre gli altri membri erano rappresentati da religiose della Congregazione Suore Discepole del Buon Pastore di Manduria (TA), la cui fondatrice, Suor Maria Pasanisi, quale Madre Generale pro-tempore, avrebbe ricoperto di diritto sempre la Presidenza, mentre le altre erano individuate nella Vicaria generale, nella Segretaria generale, nella Superiora locale, e, alla morte dell'esecutore, in surroga, nell'Economa locale.

Nelle more del riconoscimento giuridico dell'Ente avviato dall'esecutore, tutta l'amministrazione del patrimonio della Fondazione era stata affidata, con scrittura privata sempre del 3/4/1958, alla Madre Generale e Fondatrice della Congregazione, con l'obbligo di procedere alla costituzione immediata della colonia permanente di cui al citato testamento e di adempiere scrupolosamente a tutti gli oneri testamentari.

2) **Con D.P.R. 4/7/1963 n.1167 (All.D)**, la Fondazione è stata eretta in Ente morale, quale Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con contestuale **approvazione del relativo statuto predisposto dall'E.C.A. in data 23/6/1961, con delibera n.172 (All.E)**, il quale sinteticamente prevedeva che:

- scopo della fondazione (art.2) era " l'istituzione di una Colonia permanente destinata all'assistenza ed alle cure - specie elioterapiche e marine - di bambini gracili, con particolare preferenza per quelli del Comune di Milazzo e Capo Milazzo.

Tale assistenza e cura per i bambini poveri dovevano essere del tutto gratuite.

Qualora la disponibilità di locali lo avesse consentito potevano essere accolti nell'Istituto anche bambini non poveri col pagamento di una retta da stabilirsi con apposito regolamento.

Non veniva consentita alcuna diversità di trattamento fra i bambini ricoverati gratuitamente e quelli ammessi a pagamento.

- La Fondazione (art.4, 1° c.) – che, nel testo originario predisposto, avrebbe dovuto essere retta da un Consiglio di Amministrazione, di durata quadriennale, composto di cinque membri, nominati dal Prefetto della Provincia, rispettivamente: uno su designazione Prefettizia, uno su designazione dell'Ordinario Diocesano, due designati dal Comitato Amministrativo dell'E.C.A. di Milazzo, uno designato dal Consiglio Comunale di Milazzo – a seguito di modifica apportata **in sede di riconoscimento** risultava, invece, così composto:

” La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di **sei membri**, nominati dal Prefetto della Provincia, rispettivamente: uno su designazione prefettizia, uno su designazione dell'Ordinario Diocesano, due su designazione del Comitato Amministrativo dell'E.C.A. di Milazzo, uno su designazione del Consiglio Comunale di Milazzo, uno su designazione dell'Ordine religioso delle Suore, cui viene affidata per convenzione l'assistenza e la cura dei bambini ricoverati.”

3) Con **deliberazione consiliare n.9 del 6/3/2000** (approvata con D.A. n.1002 del 12/7/2000) **(All.F)**, è stato adottato un nuovo testo di statuto, il quale:

- all'art.2 (Finalità), 1° comma, statuiva che : “L'attività assistenziale della Fondazione deve essere ispirata ai criteri ed ai principi informativi della normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica ed ai principi recati dalla Legge Regionale n.22 del 9.5.1986 e successive modifiche ed integrazioni, mentre al 2° comma, che: “La Fondazione ha lo scopo di assistenza socio – culturale – ricreativo – anche mediante ricovero o istituzione di centri diurni e/o residenziali o colonie estive e/o permanenti, ovvero di altre strutture aperte – di minori che ne abbiano diritto ai sensi della legislazione vigente, con priorità nei confronti di quelli appartenenti a famiglie disagiate e/o meno abbienti”.

Il predetto statuto è stato, indi, integrato con **successiva deliberazione consiliare n.105 dell'11/6/2001** (approvata con D.D.G. n.1868 del 18/7/2001) **(All.G)** relativamente al solo art.2, 2° comma, con l'aggiunta dopo le parole “disagiate e/o meno abbienti” delle parole “e di assistenza a soggetti portatori di handicap”, così accogliendo una delle due proposte formulate dal Consiglio Comunale di Milazzo in sede di emissione del parere favorevole al nuovo testo (ex art.62 della L.17/7/1890 n.6972), fermo rimanendo il restante contenuto dello statuto adottato con la predetta deliberazione n.9/2000 (non recependo, invece, per le articolate motivazioni ivi contenute, la richiesta di elevazione da 2 a 3 dei membri riservati alla designazione del Comune di Milazzo).

Lo statuto de quo è stato approvato con D.P.R.S. n.221 del 14/10/2002 (pubblicato sulla GURS n.51 dell'8/11/2002).

- all'art. 6, 1° comma, prevedeva che: “Il Consiglio di Amministrazione (n.d.r di durata quadriennale) era composto da **cinque membri** ed era così costituito:

- da un membro designato dal Prefetto di Messina;
- da un membro designato dall'Arcivescovo di Messina;
- da due membri designati dal Comune di Milazzo;
- da un membro designato dall'Assessore Regionale Enti Locali, scelto fra cittadini elettori del Comune di Milazzo.”

h

4) Un nuovo testo coordinato di Statuto è stato, poi, adottato, con **deliberazione consiliare n.109 del 14/7/2003 (All.H)**, poscia, riadottato con deliberazione consiliare **n.127 del 21/8/2003** (esitata favorevolmente con D.D.G. n.2501/56 del 24/9/2023) **(All.I)**, ed è stato **approvato con D.P.R.S. n.136 del 12/5/2004** (in vigore dal giorno di pubblicazione sulla GURS n.24 del 4/6/2004), alla luce dei chiarimenti richiesti dall'Assessorato Regionale Enti Locali, in sede di controllo di legittimità della delibera n.109/2003, con nota prot.n.2061, Serv.6 I.P.A.B. dell'11/8/2003.

Nel nuovo statuto, venivano contemplati:

- un ulteriore ampliamento delle finalità istituzionali dell'Ente, prevedendosi la possibilità di svolgere la propria attività anche nel campo culturale (ivi compresa la gestione di beni culturali) ed in quello inerente all'organizzazione e/o gestione di corsi professionali ad alta specializzazione;
- la concreta attuazione di norme o principi contenuti nel D.Lg.n.207/2001 (esecutivo della L.328/2000), di immediata applicazione, nonché del principio contenuto nell'art.4 del D.Lgs. n.165/2001, sulla separazione delle funzioni di indirizzo e controllo e di quelle gestionali;
- l'elevazione del numero dei membri, **da cinque a sette** (in relazione all'intensificazione e diversificazione dell'attività dell'Ente), del CdA, di **durata quinquennale**, costituito da:
 - un membro designato dall'Arcivescovo di Messina;
 - un membro designato dall'Assessore Regionale Enti Locali;
 - un membro designato dal Prefetto di Messina;
 - un membro designato dal Presidente della Corte d'Appello di Messina;
 - un membro designato dal Provveditore agli Studi di Messina;
 - due membri designati dal Comune di Milazzo.

5) Da ultimo, **con deliberazione consiliare n.24 del 12/7/2016 (All.L)**, è stato adottato un nuovo testo coordinato dello statuto, a seguito di:

- specifica Direttiva del Dirigente Generale dell'Assessorato Famiglia, del 10/3/2015, prot.n.163, con invito ad uniformarsi alla normativa nazionale (D.L.31/5/2010 n.78, convertito con L. 30/7/2010 n.122, art.6, e D.L. 6/12/2011 n.201, convertito con L.n.214/2011, art.22), ritenuta applicabile in ragione del carattere imperativo ed integrando un principio fondamentale (spending review e controllo dei conti pubblici), anche alla Regioni a statuto speciale, secondo quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.127 del 7/5/2014;
- nonché, successiva richiesta del Dir.Serv.7° I.P.A.B. prot.n.6561 del 3/3/2015 (pervenuta l'1/3/2015, prot.166), di "modifica dello statuto in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con Legge n.122/2010, nonché alla revisione complessiva dello stesso statuto anche al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alla normativa vigente (applicazione D.Lgs.267/2000, art.234; D.Lgs.n.165/2001, art.4; D.Lgs.n.39/2013 e D.Lgs.n.33/2013).

Il testo come sopra adottato prevedeva, così come imposto:

- la **riduzione da sette a cinque**, del numero dei componenti il CdA (con eliminazione di un membro di designazione sindacale e del membro di designazione assessoriale);
- una revisione complessiva dello statuto al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alla normativa vigente (applicazione D.Lgs.267/2000, art.234; D.Lgs.n.165/2001, art.4; D.Lgs.n.39/2013 e D.Lgs.n.33/2013, nei limiti e per le disposizioni non ancora attuate;.

Detto provvedimento è stato, poscia, modificato, con **atto deliberativo n.22 del 17/17/2017 (All.M)**, (esecutivo ai sensi di legge) limitatamente al solo membro di designazione prefettizia che - alla luce della comunicazione del Prefetto di Messina, prot.n.63866/10.3/Gab del 3/7/2017 (in atti dal 6/7/2017 prot.n.569) e dell'antecedente nota n.12949/10.3/Gab, in cui veniva manifestava la volontà di non procedere più alla designazione di competenza - era sostituito con il membro di designazione assessoriale.

Il nuovo testo coordinato dello statuto, **approvato con D.P.R.S. n.491 del 20/9/2017** (pubblicato sulla GURS n.43 del 13/10/2017) è in vigore dal 13/10/2017, e, all'art.6, prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto da **cinque membri** ed è così costituito:

- 1) da un membro designato dall'Arcivescovo di Messina;
- 2) da un membro designato dall'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
- 3) da un membro designato dal Presidente della Corte d'Appello di Messina;
- 4) da un membro designato dal Provveditore agli Studi di Messina;
- 5) da un membro designato dal Comune di Milazzo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica **cinque anni**, decorrenti dalla data di ricezione del decreto assessoriale di nomina (art.10, 1° comma).

Tanto per dovere d'ufficio.

Il Segretario – Responsabile di gestione
(Dott.ssa Lucia Lombardo)

Le Lombardo

